



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 9/GST del 16 novembre 2021

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 16 novembre 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 7/11/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 7/11/2021 MADDALONESE 1919 - AQUILE ROSANERO CASERTA

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Aquile Rosanero con cui quest'ultima ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata Maddalonese 1919 un calciatore sig. Suppa Giuseppe nato il 20/9/2004 che sarebbe in posizione irregolare in quanto non tesserato con la predetta società; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato controdeduzioni; effettuati i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore in parola risulta svincolato dalla società Real Maddaloni a far data dall'1/7/2021 e per tanto non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe; invero, dall'esame del referto arbitrale, il signor Suppa Giuseppe risulta aver partecipato alla gara in epigrafe con la maglia n.2 in quanto entrato sul terreno di gioco al 31° del 2° Tempo di gioco ragione per la quale il reclamo proposto si palesa fondato; PQM dato atto della rituale comunicazione alle società a norma dell'art.67 comma 6 C.G.S., a scioglimento della riserva di cui n.54 LND C.R. Campania del 11/11/2021 pag.520 delibera di accogliere il reclamo e per l'effetto infligge la punizione sportiva della perdita della gara alla società Maddalonese 1919 con il punteggio di 0/3 in favore della reclamante; infligge al calciatore Suppa Giuseppe per n.1 giornata effettiva (da scontare all'atto del tesseramento); inibisce il dirigente accompagnatore della società Maddalonese 1919 fino al 30/11/2021; infligge alla medesima società l'ammenda di euro 100,00. Nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 100,00 AQUILE ROSANERO CASERTA
vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30/11/2021

DE ROSA ANTONIO (MADDALONESE 1919)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SUPPA GIUSEPPE PIO (MADDALONESE 1919)

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 6/11/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 6/11/2021 MILLENIUM CALCIO SALERNO - MICRI

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Micri; rilevato che il reclamo è pervenuto in data 11/11/2021 e dunque oltre il termine dei tre giorni feriali dalla disputa della gara così come previsto dall'art.67 primo comma C.G.S. P.Q.M., a scioglimento della riserva di cui n. 30 SGS LND C.R. Campania del 11/11/2021 pag. 241 dichiara improcedibile il reclamo così come proposto e per l'effetto omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 4/3 in favore della reclamata; conferma i provvedimenti disciplinari pubblicati nel relativo C.U.; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 7/11/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 7/11/2021 ACADEMY MADRIGAL VOLLA - ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Madrigal Vollla con cui quest'ultima ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata S. Anastasia schierato ed utilizzato in campo n. 3 giocatori al di sotto dei 14 anni d'età, in violazione del CU LND Campania n. 1/ del 22.07.2021, il quale prescrive che "Possono prendere parte all'attività under 16 () coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2007 e nel 2008, dopo il compimento del 14 anno di età); ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; effettuati i necessari accertamenti, esaminato il referto arbitrale, è emerso che effettivamente, nella gara oggetto di reclamo, la Società S. Anastasia ha complessivamente impiegato n. 3 giocatori nati fra il 2007 ed il 2008, i quali al momento della gara non hanno compiuto i 14 anni d'età; trattasi, come correttamente dedotto dalla reclamante, dei Sig.ri Dentice Gennaro (nato il 9.07.2008), schierato dall'inizio della gara; Laudisio Giovanni (nato il 17.11.2007), schierato dall'inizio della gara, D'Amato Giuseppe (nato il 21.12.2007), entrato al 37° minuto del secondo tempo. P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione alle società a norma dell'art. 67 comma 6 C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al CU n. 30 SGS LND C.R. Campania del 11/11/2021, pag. 244, in accoglimento del reclamo delibera: a) di infliggere per i fatti di cui innanzi alla Società S. Anastasia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della reclamante; b) di inibire il dirigente accompagnatore della Società S. Anastasia Di Palma Michele fino al 30.11.2021; c) di infliggere alla Società reclamata l'ammenda di euro 55,00; nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 55,00 ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA
vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30/11/2021

DIPALMA MICHELE (ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA)

Pubblicato in NAPOLI il 16 novembre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**